

**Tribunale di cassino, S.Rossi, 8 gennaio 2009**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CASSINO  
SEZIONE CIVILE

in persona della dott.ssa Simona ROSSI in funzione di giudice unico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005

posta in deliberazione all'udienza del 16/7/08

e vertente

TRA

BA.AN. S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, con sede in Padova, Piazzetta (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., dott. To.Ca., rappresentata e difesa dall'avv. Ga.D'A., per procura generale alle liti atto Notar Cu. di Piazzola sul Brenta, rep. 10648, racc. del 9/7/02, rilasciata da Ce.An. autorizzato al compimento dell'atto con delibera del CDA del 24/6/02 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Cassino (FR), P.zza (omissis)

ATTRICE

FE.MA., n. q. di disponente e beneficiario del reddito del Trust KL., Gr.Fr.Ma., n. q. di disponente e beneficiario del reddito del Trust KL., Di.Em. n. q. di trustee del Trust KL., Fe.Gi.Ka., n. q. di beneficiaria del reddito e beneficiaria finale del Trust KL., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gi.Sa., in forza di delega in margine alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Cassino (FR), via (omissis)

CONVENUTI

E

CURATELA DEL FALLIMENTO DI FE.LU. E FE.RO., in persona del Curatore, avv. Ta.Ma.

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: azione revocatoria

**Svolgimento del processo**

Con distinti atti di citazione notificati in data 14/7/05, la Ba.An. S.p.A. citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Fe.Ma. e Gr.Fr.Ma. n. q. di disponenti del Trust KL., Fe.Ma., Gr.Fr.Ma., Fe.Lu., Fe.Ro., Fe.Gi.Ka., n. q. di beneficiari del

reddito del Trust KL., Di.So.Em., n. q. di trustee del Trust KL. e Fe.Ro., Fe.Gi.Ka. e Fe.Lu., quali beneficiari finali del Trust KL., esponendo: di essere intestataria del rapporto di conto corrente n. (omissis) intrattenuto presso la dipendenza di Pontecorvo con la società Fe. S.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aquino, via (omissis); che della suddetta società, con atto del 12/12/01, confermando una precedente fideiussione, si costituivano fideiussori Fe.Ma., Gr.Fr.Ma., Fe.Lu. e Fe.Ro., fino all'importo di Lire 435.000.000; che, nell'ottobre 2001, la società chiedeva all'Istituto il rilascio di un fido in c/c di Lire 200.000.000, da utilizzare per la somma di Lire 50.000.000 quale scoperto di c/c e Lire 150.000.000 quale anticipo salvo buon fine RIBA per comodità di cassa e smobilizzo crediti, garantendo la propria richiesta con la fideiussione di cui sopra; con atto per Notar Di. di Cassino del 26/1/05, rep. 63015, racc. 5285, Fe.Ma. e Gr.Fr.Ma. istituivano un trust denominato KL., regolamentato dalla legge di Jersey, trasferendo nella proprietà dello stesso la somma di Euro 1.000,00 in contanti ed individuando quale trustee Di.So.Em. (nuora del figlio di Ma.Fe., Fe.Lu.), nonché quali beneficiari finali i figli dei disponenti, con potenzialità di acquisire tale veste anche i nipoti e quali beneficiari del reddito gli stessi disponenti; che, in data 28/11/05 - dopo soli due giorni dall'istituzione del Trust, Ma.Fe. - unico garante del BA. intestatario di beni immobili - trasferiva al trust e per esso a Di.So.Em. con atto del Notar De. di Cassino, rep. 63028, racc. 5288 a titolo gratuito i seguenti beni di sua proprietà: 1) fabbricato urbano sito in Aquino, via (omissis), in cat. al f. (omissis); 2) appezzamento di terreno in Aquino, loc. Canapine, di are 11,18, in cat. al f. (omissis); che, nell'atto di trasferimento, Fe.Ma. si riservava il diritto di abitazione vita natural durante sul fabbricato; che l'istituzione del Trust e d il trasferimento a titolo oneroso venivano posti in essere in un momento in cui l'andamento dei conti della società garantita lasciava presagire la crisi della società; che, infatti, alla data del 31/3/05, il debito di questa era pari ad Euro 135.855,40; che già in data 15/7/04 l'Istituto rappresentava alla società, stante il non regolare andamento del rapporto, che l'esposizione debitoria era pari ad Euro 91.236,64, invitandola a rientrare dall'esposizione, reiterando la richiesta in data 5/1/05; che l'intentio fraudis degli atti dispositivi del Fe. era evidente, sia dalla precostituzione del Trust, sia dal fatto che il Fe. era oltre che disponente, beneficiario del reddito ed effettivo detentore del bene, mentre trustee era Di.So.Em., moglie in comunione dei beni di Fe.Lu., beneficiario finale del trust; che il nucleo familiare manteneva il controllo di fatto sui beni soltanto formalmente trasferiti, con ciò anche contravvenendo a quanto stabilito dalla stessa legge (JERSEY) a cui rimandava il trust e, cioè, che nulla di quanto trasferito al trust dovesse rimanere nella disponibilità dei trasferenti; che l'intentio fraudis era reso ancora più evidente dalla circostanza che, in data 31/1/05, la Fe. le notificava atto di citazione per l'accertamento del credito, allo scopo evidente di evitare il ricorso al procedimento monitorio; che lo stesso la società faceva nei confronti della Ba.Ro. S.p.A. e della Ba.To. S.p.A.; che l'atto istitutivo del trust così come l'atto dispositivo compiuto da Fe.Ma. con il quale trasferiva i propri beni al trust era chiaramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, avendo ridotto la garanzia assicurata dal patrimonio del garante.

Tutto ciò esposto, chiedeva che fosse revocato e, quindi, dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto del Notaio De. di Cassino con cui Fe.Ma. trasferiva i beni di sua proprietà al Trust KL., nonché che fosse ordinata alla competente Conservatoria la trascrizione della sentenza. Chiedeva, inoltre, che fosse dichiarata l'invalidità del Trust KL. alla luce delle evidenti violazioni di legge poste in essere nella sua costituzione, col chiaro intento di ledere i diritti e le ragioni creditorie.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali, in via preliminare, chiedevano disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., per essere pendente, dinanzi l'adito Tribunale, procedimento per l'accertamento del credito intentato dai fideiussori nei confronti della Ba.An. per l'accertamento del credito; sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione passiva del trustee, chiedendone l'estromissione dal giudizio, in quanto la sua posizione non era paragonabile a quella di un terzo acquirente ex art. 2901 c.c. ma esclusivamente a quella di un titolare di rapporto fiduciario; sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione passiva dei beneficiari, chiedendone l'estromissione dal giudizio, essendo gli stessi solo dei "possibili" beneficiari data la natura discrezionale del trust; nel merito, chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, per mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., specificando che l'atto dispositivo compiuto dal Fe. non era da considerarsi a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, in quanto adempimento di un obbligo morale e destinato a sopperire alle esigenze della famiglia. All'udienza dell'8/2/06 parte convenuta chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio per l'avvenuto fallimento di Fe.Lu. e Fe.Ro. ed il Giudice disponeva in conformità.

In data 2/3/06 parte attrice depositava istanza di riassunzione del procedimento e con decreto del 6/3/06 il giudice fissava nuova udienza al 7/6/06. con termine per la notifica fino al 7/4/06. A tale udienza si costituivano Fe.Gi.Ka., Fe.Ma., Di.So.Em. e Gr.Fr.Ma., riportandosi a quanto già dedotto con la comparsa di costituzione e risposta. Nessuno si costituiva per la curatela dei falliti e ne veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 184 c.p.c., acquisita agli atti la documentazione prodotta, non ammesse le richieste istruttorie articolate da parte attrice, rinviata la causa per precisazione conclusioni al 19/12/07, a tale udienza le parti chiedevano rinvio per medesimi incombenzi. All'udienza del 16/7/08 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **Motivi della decisione**

Parte attrice ha agito nel presente giudizio perché fosse revocato l'atto di disposizione concluso tra Fe.Ma. - fideiussore della Fe. S.n.c. - ed il trustee Di.So.Em. - nuora di Fe.Ma. e moglie di Fe.Lu., beneficiario del reddito e beneficiario finale del trust - nonché che fosse accertata l'invalidità del trust precostituito dallo stesso Fe.Ma. e da Gr.Fr.Ma. ed aventi, quali beneficiari del reddito, gli stessi disponenti ed i loro figli, indicati anche quali beneficiari finali, al solo scopo, secondo le asserzioni attoree, di ledere i diritti e le ragioni creditorie.

Partendo dall'esame della richiesta di accertamento dell'invalidità dell'atto di costituzione del trust, deve premettersi che, come è noto, l'ingresso del trust nel nostro ordinamento è avvenuto con la ratifica della Convenzione dell'Aia del 1985 (legge 16 ottobre 1989 n. 364).

Con la ratifica della Convenzione, posto il principio generale che riconosce la tutelabilità dell'atto di autonomia privata in quanto volto a perseguire interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c. è stata risolta ogni questione circa l'ammissibilità del trust, sia internazionale che interno - quello, cioè, contraddistinto dal carattere nazionale di diversi elementi costitutivi, quali le residenze del trust o del Se., l'ubicazione dei beni, ecc. -, come confermato, dopo alcune iniziali

perplessità, dal prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale di merito (cfr., tra le altre, Tribunale Bologna n. 4545 dell'1/10/2003; Tribunale di Trento - Sezione distaccata di Cavalese, decreto n. 20/7/2004).

La causa del negozio istitutivo di trust è il programma di "segregazione" (art. 11 della Convenzione) di una o più posizioni soggettive, o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerato (beni del trust), delle quali il disponente si spogli, o trasferendole a un terzo (il trustee), o isolandole giuridicamente nel proprio patrimonio, per la tutela di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust).

Il nostro ordinamento già contempla in numerose disposizioni fattispecie di "segregazione" patrimoniale.

Una di queste ipotesi è ravvisabile nel fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. che consente ai coniugi o ad un terzo di destinare determinati cespiti al fine specifico dei bisogni della famiglia.

L'art. 170 esclude la possibilità di aggredire il fondo patrimoniale, a meno che il terzo creditore non agisca per il pagamento di debiti contratti per il bisogno familiare.

Analoga sembra essere la situazione costituita dal trust, che prevede la sussistenza di una porzione patrimoniale separata e destinata, ex art. 2 Convenzione dell'Aia, al raggiungimento di uno scopo specifico ovvero alla soddisfazione dell'interesse del beneficiario.

Altro caso di segregazione patrimoniale ex lege è quello previsto dall'art. 1707 c.c. che vieta ai creditori del mandatario che ha agito in assenza di contemplatio domini l'escussione dei beni mobili o immobili acquistati in esecuzione del mandato, fatte salve alcune prescrizioni sottese alla tutela dell'affidamento dei creditori.

Ancora, in materia di successioni mortis causa, i creditori personali dell'istituto possono soddisfarsi sui beni costituenti oggetto della sostituzione fede commissaria solo limitatamente ai frutti civili e naturali, in virtù dell'espresso disposto dell'art. 695 c.c.

Dall'effetto segregativo nel patrimonio del trustee consegue impossibilità per i creditori di quest'ultimo di attaccare i beni trasferiti, ovvero di sottoporli a sequestro o pignorarli - alla stessa stregua dei beni costituiti in fondo patrimoniale - fino a che sia vigente ed operativo il vincolo del trust o fino a che il vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o revocazione del negozio costitutivo (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Brescia, sentenza del 12/10/2004; Tribunale di Siena, ordinanza del 16/1/2007).

Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja è possibile, però, negare il riconoscimento di un trust "interno" (il cui "centro di gravità", come detto, non presenta elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, sebbene la disciplina sia costituita da una legge regolatrice straniera) nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento, volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare (cfr., in tal senso, Tribunale Bologna, sentenza 1/10/2003 n. 4545; Tribunale di Trieste, 23 settembre 2005). Ciò che il Giudice deve valutare è se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo l'analisi al

"programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust.

Occorre, quindi, esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust, senza fermarsi allo scopo negoziale che prima facie le parti intendono perseguire, ma verificando se anche l'eventuale scopo effettivo, sotteso a quello apparente, sia conforme ai principi generali dell'ordinamento.

Qualora l'obiettivo effettivo del trustee sia quello di frodare la legge interna, l'atto di trust non sarà altro che una pura simulazione (sham secondo il diritto inglese).

Il trust è nullo quando il trustee agisce solo al fine di soddisfare lo scopo reale, contrario ai principi dell'ordinamento, ad esempio, nel trust di famiglia, quale quello di specie, limitandosi a tenere occultato il patrimonio del disponente ai suoi creditori e disinteressandosi dei beneficiari ai quali dovrebbe invece corrispondere un mantenimento.

Ciò posto, nel caso di specie, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dal trustee Di.So.Em., la stessa è infondata, per avere la medesima piena capacità processuale attiva e passiva in ordine ai beni del trust, sia ai sensi dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja, sia dell'art. 28 b dell'atto istitutivo del trust, oltre che secondo la normativa generale in tema di azione revocatoria.

Al contrario, ritiene questo giudice la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai convenuti nella qualità di beneficiari del trust, atteso che sia da un punto di vista sostanziale che processuale unico titolare dei beni del trust e legittimato a tutelarne le ragioni è il trustee, presentando, al contrario, i beneficiari, soltanto un interesse, nei confronti di quello, al trasferimento finale dei beni, secondo il programma dettato nell'atto di affidamento del disponente (v., a tale riguardo, Corte di Giustizia della Comunità Europea, 17 maggio 1994, n. C - 294/92).

Per quanto riguarda la richiesta di declaratoria di invalidità del trust, parte attrice ha allegato la natura fraudolenta del trust costituito dai coniugi Fe.Ma. e Gr.Fr.Ma., in quanto compiuto in spregio delle ragioni creditorie, adducendo quali indizi di tale intento fraudolento, la segregazione del patrimonio operata dai disponenti, l'identità soggettiva di disponenti e beneficiari del reddito, oltre che, il mantenimento, in capo al nucleo familiare di Fe.Ma., del controllo di fatto dei beni trasferiti al trust, in violazione dell'art. 8, l. 23/3/1984.

Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Giudicante che lo scopo di frodare i creditori che sarebbe sotteso a quello apparente dichiarato nell'atto istitutivo, costituito dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia Fe., non emerge dal complesso indiziario dinanzi citato, non potendosi quindi concludere per l'invalidità del trust interno KL., in quanto non in contrasto coi principi di ordine pubblico o con norme inderogabili dell'ordinamento.

Ed infatti, va in primo luogo osservato che la segregazione del patrimonio attuata dai disponenti, costituendo il nucleo essenziale dell'istituto in parola, non può di certo costituire un elemento di contrasto con l'ordinamento italiano, discendendo tale effetto non dalla volontà delle parti, ma direttamente dalla legge.

Né osta alla validità del trust - anzi, appare conforme allo scopo apparente dichiarato di far fronte con il trust ai bisogni della famiglia - l'identità soggettiva tra disponenti e beneficiari dell'utilità prodotte dal trust, mentre non vi è la suddetta

identità tra disponenti e beneficiari finali, indicati nelle persone dei figli dei coniugi Fe. ed, in via potenziale, dei nipoti.

Né la circostanza che la nominata trustee sia legata da stretti rapporti di familiarità con i disponenti costituisce, di per sé solo, un elemento determinante, seppur assai significativo per quanto di seguito si dirà, ad indicare che il nucleo familiare dei disponenti (e, quindi, i disponenti) mantenga il controllo dei beni conferiti, con conseguente l'invalidità della istituzione, ai sensi dell'art. 8 della legge di Jersey.

Va, peraltro, precisato che tale norma non esclude il conferimento e la disponibilità dei beni per gli obiettivi del trust, mentre il punto d della convenzione prevede, comunque la piena disponibilità e titolarità dei beni in capo al trustee.

Conclusivamente, alla luce di tali considerazioni, non può trovare accoglimento la domanda attorea di declaratoria dell'invalidità del trust.

Ciò posto, per quanto concerne la domanda tesa ad ottenere la revoca dell'atto di disposizione posto in essere da Fe.Ma. in data 28/1/05, la stessa merita, al contrario, accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

In generale, deve osservarsi che presupposti dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. sono:

a) l'anteriorità del credito, intesa come ragione di credito anche eventuale - in quanto detta azione presuppone solo l'esistenza del debito e non anche che esso sia esigibile, potendo la stessa essere esperita (nel concorso degli altri requisiti di legge) anche per crediti condizionati o non scaduti (art. 2901 comma 1 c.c.) o anche solo eventuali (C.C. 238/1982), o litigiosi (Cass. civ. 21100/04; Cass. civ., sez. un., 9440/04) - in relazione al momento in cui il credito è sorto, non in base a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato con sentenza (C.C. 2801/1984; c.c. 8013/1996) e rispetto al momento del compimento dell'atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore.

A tale riguardo poiché al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria da parte del creditore avverso atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non ancora accertata giudizialmente - come nel caso di specie -, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversie sull'accertamento del predetto credito, in quanto la definizione di quest'ultimo non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né vi è pericolo di conflitto tra giudicati (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. III, 10/03/2006, n. 5246; App. Roma, Sez. II, 13/04/2006).

Difatti, la sospensione necessaria presuppone che la definizione della controversia pregiudiziale costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, circostanza che non ricorre tra il giudizio di accertamento del credito e l'azione ex art. 2901 c.c., giacché l'accertamento della pretesa creditoria è certamente disomogeneo rispetto alla tutela della garanzia patrimoniale del credito stesso, con la conseguenza che laddove il credito risultasse insussistente la pronuncia di accoglimento della domanda di revocatoria si rivelerebbe inefficace, ma non si potrebbe mai porre in contrasto con la decisione negativa dell'esistenza delle ragioni di credito.



b) l'eventus damni, riscontrabile non necessariamente qualora l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, potendo l'eventus damni consistere non solo in una variazione quantitativa ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore ed essendo sufficiente anche la dimostrazione di una pericolosità dell'atto nei termini di una possibile od eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore (cfr., Cass. civ., sez. (II, 27 ottobre 2004, n. 20813; C.C. 8930/1987);

c) nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, se posteriore alla nascita del credito, la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore (scientia damni), la cui relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni (C.C. 2004/20813; c.c. 2005/2748), non occorrendo invece la dimostrazione della partecipazione psicologica del terzo (participatio fraudis), se anteriore alla nascita del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (animus nocendi);

d) nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore, eventualmente tramite presunzioni (C.C. 7262/2000; c.c. 7452/2000), o la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.

Ebbene, nel caso di specie, pacifica la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra l'Istituto di credito e Fe.Ma., Fe.Lu., Fe.Ro. e Gr.Fr.Ma. - costituitisi fideiussori della FE. S.n.c. in data 12/12/01 - antecedentemente alla stipula dell'atto impugnato (del 28/1/05), deve riconoscersi la sussistenza di un pericolo di pregiudizio per la creditrice, per effetto dell'atto medesimo, considerato che, con la predetta cessione, Fe.Ma. - unico titolare di beni immobili tra i fideiussori - ha sicuramente diminuito, se non addirittura azzerato le garanzie ipotecarie della creditrice Ba.An. S.p.A., né la parte convenuta, su cui incombeva il relativo onere (cfr., Cass. civ., 19963/05; 15257/04) ha dimostrato che l'atto dispositivo posto in essere non abbia in alcun modo leso l'integrità della garanzia patrimoniale.

Né, ad impedire l'operabilità della tutela revocatoria vale quanto dalla medesima sostenuto in merito ad una presunta natura attuativa del negozio dispositivo di un obbligo in precedenza assunto dal disponente, teso a soddisfare lo scopo di mantenimento ed ausilio economico della famiglia Fe., oggetto del trust e, quindi, per ciò stesso, non revocabile, in assenza di supporto probatorio a quanto affermato, emergendo al contrario dalla lettura dell'atto di disposizione che tale bene è stato effettivamente e non fiduciarmente ceduto al trust e, per esso, alla trustee Di.So.Em. a titolo "non oneroso" (cfr. punto 2 del contratto) dal disponente che, poi, ne ha mantenuto la disponibilità, riservandosi il diritto di abitazione.

Per quanto concerne la natura dell'atto, lo stesso è da qualificarsi, in assenza di prova contraria, come atto a titolo gratuito, essendo desumibile tale qualità sia dalla espressa qualificazione dell'art. 2 del rogito notarile, sia dalla mancata previsione di corrispettivo per la cessione, ma soltanto la riserva del diritto di abitazione sul fabbricato ad opera del disponente, sia, presuntivamente, dalla presenza di due testimoni alla stipula dell'atto.

Per quanto concerne l'elemento psicologico, trattandosi nel caso di specie di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, come è accennato è sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore (scientia damni), la cui relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni

(C.C. 2004/20813: c.c. 2005/2748), non occorrendo invece la dimostrazione della partecipazione psicologica del terzo (participatio fraudis).

Nel caso di specie, la consapevolezza in capo al debitore (e, a dire il vero, anche del terzo, attesi gli strettissimi rapporti di familiarità, ciò che renderebbe accoglibile la domanda di revocatoria pure se si ritenesse, come sostenuto dai convenuti, l'onerosità dell'atto di disposizione) del pregiudizio arrecato alla Banca creditrice si può agevolmente ricavare dalla circostanza che il Fe. ha, con l'atto di disposizione, azzerato la propria capacità patrimoniale in un momento in cui l'entità dello scoperto di conto corrente intestato alla garantita FE. ed il conseguente maturarsi dell'esposizione debitoria era da tempo conosciuta dai fideiussori, per aver inoltrato la Banca - in data 15/7/04 e 5/1/05 - richieste di rientro, decidendo, quindi, di sottrarre all'esecuzione del creditore i beni immobili in sua proprietà, cedendoli alla trustee e conservando, comunque, il diritto di abitazione, ciò che, in tutta evidenza dimostra la piena consapevolezza dell'evento danni arrecato all'istituto di credito, essendo, peraltro, sicuramente noto al Fe. che tali beni erano gli unici nella sua titolarità.

Conclusivamente, la domanda, ex art. 2901 c.c. svolta dall'attrice, stante la sussistenza di tutti i presupposti di legge, deve essere accolta e va dichiarata l'inefficacia, in pregiudizio al creditore, dell'atto di cessione, sopra richiamato, del 28/11/05, con trascrizione come per legge. Sussistono giustificati motivi, attesa la peculiarità e particolare complessità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, con l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Cassino in persona del giudice unico dr.ssa Simona Rossi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da Ba.An. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 14/07/2005, nei confronti di Fe.Ma., Fe.Ro., Fe.Lu., Gr.Fr.Ma., Di.So.Em. e Fe.Gi.Ka., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

I) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Fe.Ma., Gr.Fr.Ma., Fe.Gi.Ka., Fe.Ro. e Fe.Lu., tutti n.q. di beneficiari del trust KL.:

II) in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, in pregiudizio dell'attrice, dell'atto pubblico Notaio De.Sa. di Cassino, in data 28/1/05, rep. 63028, racc. 5288, con il quale Fe.Ma. ha trasferito al trust KL. e, per esso, al trustee Di.So.Em. i seguenti beni di sua proprietà, con riserva di diritto di abitazione sul bene di cui al punto 1): 1) fabbricato urbano sito in Aquino, in cat. (omissis), via (omissis), vani 10, RCE (omissis), area urbana; 2) appezzamento di terreno in Aquino, loc. Canapine, di are 11,18, in cat. al f. (omissis), are 11,18, Sem. Arb. RD Euro 5,49, RA Euro 2,02, trascrizione come per legge, con esonero di responsabilità per il Conservatore dei R.R.I.I.;

III) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cassino il 12 dicembre 2008.

Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2009.